



Tribunale di Milano
Sezione II civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Luisa Vasile Presidente

Dott. Guendalina Pascale Giudice

Dott. Francesco Pipicelli Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

VISTO il ricorso per concordato preventivo rubricato al n. 1312/2023 R.G. C.P. proposto

DA

METANO IMPIANTI S.R.L. [C.F. 05994180155], con sede legale in Via Tommaso Grossi MILANO

RICORRENTE

OSSERVA

Il Tribunale, letti gli atti e i documenti allegati, udita la relazione del Giudice Relatore;

vista la domanda di concordato preventivo ex art. 44 CCII depositata dal ricorrente in data 22-12-23;

considerato che la domanda è stata pubblicata nel Registro delle Imprese ed è stata comunicata al Pubblico Ministero;

vista la proposta depositata in data 22-4-24, che prevede la soddisfazione dei creditori ai sensi dell'art. 84, co. 1, CCII nelle forme del concordato in continuità indiretta;

ritenuta la propria competenza, avendo la società istante sede legale in NERVIANO (MI) da oltre un anno prima del deposito della domanda di concordato;

considerato che la proposta è stata sottoscritta dal legale rappresentante di parte ricorrente e amministratore unico dottoressa Elena Gullotta;

considerato che la proposta è corredata di determina dell'amministratore e legale rappresentante di parte istante in data 17-4-24;

considerato che parte ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile a liquidazione giudiziale, in quanto:

I. parte ricorrente presenta i requisiti di cui agli artt. 84 e 121 CCII, essendo impresa commerciale, operante nel settore del mercato Oil&Gas e Power Generation (fondata in Italia nel 1980). Sino al 2021, la Società ha operato principalmente come EPC (*engineering, procurement and construction*) contractor, per poi -acquisita la Saldotecnica S.r.l. in liquidazione (C.F. 02260480039) ed il *know-how* per poter produrre direttamente i suoi prodotti- svolgere essenzialmente: *costruzione, la realizzazione e la vendita di impianti e componenti industriali per il trattamento e il trasporto di idrocarburi gassosi e liquidi, nonché di impianti e componenti per la produzione di energia, direttamente o su licenza di terzi, nonché il commercio, anche di importazione e di esportazione, sia in proprio che per conto terzi, di detti impianti e componenti* ;

II. parte ricorrente non rientra nelle soglie di esenzione dal fallimento di cui all'art. 2, lett. d) CCII, come risulta dai bilanci allegati;



III. parte ricorrente versa in una situazione di crisi, se non di insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente e deducibile dall'impossibilità di far fronte al pagamento dei debiti concorsuali, se non previa ristrutturazione del debito nelle forme della proposta concordataria. In particolare, la Società ha esposto le ragioni della crisi, in buona parte temporalmente coincidenti e derivanti dal conflitto in Ucraina, indicando in sintesi: *a) Aumento dei costi delle materie prime*, con effetti negativi sul mantenimento dei margini di profitto e gestione dei flussi di cassa (in quanto i pagamenti dei clienti erano legati allo stato avanzamento lavori o al collaudo, mentre le spese per materie prime dovevano essere sostenute in anticipo); *b) Esponenziale aumento del costo dell'energia* che ha reso più onerosa la struttura dei costi sia fissi sia variabili; *c) Sospensione di progetti cruciali*. alcuni clienti hanno sospeso quattro progetti di rilevanti dimensioni e interrotto i relativi pagamenti, con aggravamento della crisi di liquidità ed impatto negativo sulla capacità di pianificazione finanziaria sia a breve sia lungo termine; *d) Effetti delle sanzioni imposte alla Russia*, che hanno determinato, oltre alla cancellazione di ulteriori ordini, anche un grave rallentamento del mercato.

Per fronteggiare tale situazione, la Società ha avviato un percorso di risanamento essenzialmente incentrato sulla individuazione di partner industriale e/o investitore, anche per la difficoltà di proseguire con continuità diretta,; ha avviato trattative con potenziali investitori ed infine ha ricevuto il fattivo interessamento di un solido soggetto on cui è stato avviato un affitto ponte (comprensivo di marchio, immobile in Nerviano, rapporti di lavoro, commesse in atti, ulteriori contratti attivi e passivi) con passaggio in capo all'affittuario FLENCO di tutti gli oneri gestionali e finanziari e con impegno irrevocabile di FLENCO ad acquistare l'azienda anche previa partecipazione a procedura competitiva.

Considerato che la ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39 CCII e, con la proposta, il piano contenente le informazioni di cui all'art. 87 CCII;

Atteso che il Piano e la Proposta, redatti alla data di riferimento di deposito del ricorso (22-12-23) ed accompagnati da relazione attestativa delle dottoresse Cecilia Giacomazzi, Silvia De Furia e Ida Galasso, sono caratterizzati dalle seguenti linee:

- prosecuzione indiretta dell'attività aziendale tramite l'affitto del ramo d'azienda a Flenco;
- mantenimento dei livelli occupazionali, da attuarsi nel contesto del trasferimento del Ramo d'Azienda, nel cui perimetro sono ricompresi tutti i dipendenti di Metano Impianti in forza alla data del 21 dicembre 2023 (i.e. alla data di stipula del Contratto di Affitto);
- dismissione dell'immobile di Nerviano (MI) ove è situata la sede legale della Società e dell'immobile di Bareggio (MI), sempre di proprietà della Società;
- dismissione del Ramo d'Azienda oggetto del Contratto di Affitto per cui Flenco ha già formulato un'offerta irrevocabile e garantita di acquisto nell'ambito della procedura competitiva da attivarsi prima della votazione dei creditori ex articolo 91, 7° comma, CCII;
- incasso dei crediti relativi, tra l'altro, alle commesse completate o in via di completamento non trasferite a Flenco;
- apporto di nuova finanza a fondo perduto per euro 400.000,00, come meglio indicato al Paragrafo 2.2 che segue;
- liquidazione delle società partecipate;
- riduzione e riscadenziamento del debito a seguito dell' omologa, secondo le tempistiche e le modalità descritte.

Considerato che la proposta prevede un **attivo complessivo di euro 4.766.601**, a fronte di un passivo complessivo, comprese le spese di procedura, pari ad **euro 13.569.171**;

considerato che la proposta prevede l'appostazione di spese di procedura e quelle prededucibili per l'importo di 951.738;



atteso che l'**Attivo** nel concordato risulta composto da: immobilizzazioni materiali per euro 1.498.500, immobilizzazioni finanziarie per euro 99.763, rimanenze per euro 50.744, crediti verso clienti per euro 1.305.289, crediti verso controllate per euro 120.000, altri crediti per euro 20.001, disponibilità liquide per euro 273.804, canone affitto azienda per euro 484.000 (di cui euro 420.000 per l'azienda ed euro 64.000 per l'immobile), prezzo azienda per euro 420.000, corrispettivo commesse potenziali per euro 94.470, apporto esterno euro 400.000;

considerato che la Proposta dei pagamenti prevede il **PAGAMENTO**: integrale delle spese di procedura e quelle prededucibili per complessivi euro 951.738; del creditore ipotecario per euro 398.881 (entro 180 giorni dall'omologa); dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 per euro 356.409 (entro 30 giorni dall'omologa); dei creditori privilegiati ex artt. 2751 bis nn. 2, 3 e 5 c.c. per euro 105.729 (entro 180 giorni dall'omologa); dei creditori privilegiati ex artt. 2753 e 2754 c.c. per euro 225.906 (entro 180 giorni dall'omologa); dei creditori privilegiati ex art. 2752 c.c. per euro 327.709 (entro 180 giorni dall'omologa) e parzialmente (entro 180 giorni dall'omologa); dei creditori della Classe 1 (crediti privilegiati "MCC") per il 42,97% (destinato a coprire il 100% della quota capiente ed il 13% della quota incapiente) pari ad euro 1.850.093; dei creditori della Classe 2 (crediti chirografari non finanziari) per il 10,64% pari ad euro 253.770 e dei creditori della Classe 3 (crediti chirografari finanziari non garantiti) per il 6,57 % pari ad euro 296.365;

considerato che, anche alla luce del parere integrativo reso dalla CG avv. Federica Commisso, si può precisare con chiarezza che il **fabbisogno** viene alimentato da fonti dell'impresa ricorrente ed integrante il **valore di liquidazione**, principalmente costituito da € 4.272.131: valore di liquidazione formato da € 1.562.500 derivante da attivo immobiliare e da € 2.709.631 derivante da attivo mobiliare – distribuito secondo APR; **valore eccedente quello di liquidazione** formato dal corrispettivo di commesse potenziali – distribuibile secondo RPR, ma di fatto distribuito secondo APR, per € 94.470; **finanza esterna** – liberamente distribuibile per € 400.000. In particolare, nel Piano non si deroga al rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, essendo basate le differenze di trattamento dei creditori classati sull'utilizzo esclusivo di risorse esterne, come tali liberamente distribuibili ai sensi dell'art. 84 co. 4 CCII in deroga agli articoli 2740-2741 c.c. La finanza esterna è resa disponibile per 400.000 a fondo perduto dal coniuge dell'au Elena Gullotta, entro 30 gg lavorativi dal passaggio in giudicato del decreto omologa, all'esclusivo scopo di offrire n trattamento migliorativo ai creditori della Società nell'ambito ed in esecuzione della Proposta di Concordato.

considerato che la proposta contiene la seguente suddivisione in **3 CLASSI** dei creditori chirografari *ab origine* o degradati per incapienza: **Classe 1** formata dai creditori assistiti da privilegio generale *ex* art. 9 comma 5, D.lgs. 123/1998 sia per la quota capiente che incapiente così come determinata nella relazione di Attestazione ai sensi dell'articolo 84, 5° comma, CCII; si tratta, in particolare, di creditori interessati alla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all'art. 109, comma 5, CCII (e quindi per i quali non è previsto il pagamento integrale in denaro entro centottanta giorni dall'omologazione e ricorrono i presupposti per il degrado al chirografo di cui all'art. 84, comma 5, CCII); **Classe 2** formata dai creditori non finanziari chirografari *ab origine* e da quelli astrattamente titolari di una causa di prelazione speciale divenuti chirografi in considerazione dell'assenza del bene sul quale esercitare la prelazione medesima; **Classe 3** formata dai creditori bancari chirografari;

Atteso che il CG ha rilevato che la proposta risulta rispettosa delle disposizioni di cui agli articoli 2 c.1 r) e 85 CCII in merito alla suddivisione dei creditori in classi. Difatti, la ripartizione dei creditori chirografari per natura e dei privilegiati degradati segue le diverse posizioni giuridiche e



interessi economici presenti nel ceto creditorio. Ad avviso del Tribunale, le classi di creditori ai fini del voto risultano pertanto correttamente formulate secondo omogeneità di interessi economici e giuridici, differenziate opportunamente (e senza previsione di moratoria per i creditori privilegiati dati i tempi previsti di pagamento), salvo ogni più approfondito riesame che si rendesse necessario in sede di giudizio di omologa;

atteso che, come anche attestato nella relazione attestativa in atti ed indicato in ricorso: *la soddisfazione dei creditori avverrà nel rispetto di quanto previsto agli articoli 84, 5° e 6° comma, e 85 CCII e, pertanto, i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca saranno soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni e dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti il bene o diritto e della quota parte delle spese generali e, trattandosi di concordato in continuità aziendale, il valore di liquidazione verrà distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (cd. "absolute priority rule") e il valore eccedente quello di liquidazione sarà distribuito secondo la cd. "relative priority rule" (e quindi, i crediti inseriti in una classe riceveranno complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore) ad eccezione dell'Apporto Esterno che sarà distribuito in deroga sia all'absolute priority rule sia alla relative priority rule; (ii) i creditori assistiti da cause di prelazione integralmente capiente saranno soddisfatti dalla Società nei termini di cui all'articolo 109, comma 5, CCII e, pertanto, non sarà loro riconosciuto il diritto di voto ai sensi della medesima norma.*

Considerato che, più specificatamente, la **distribuzione delle risorse, suddivise per masse**, è chiaramente esaminata nel parere integrativo del CG (a partire da pag.4) ed ivi così sintetizzata:

Finanza esterna: € 400.000, distribuita liberamente al chirografo, determina la differenza di trattamento tra classe 1 (a cui vien distribuita la somma di € 150.000 pari al 3,48% del credito complessivo), classe 2 (a cui viene distribuita la somma di € 150.000 pari al 6,29% del credito complessivo) e classe 3 (a cui viene distribuita la somma di € 100.000 pari al 2,21% del credito complessivo);

Massa immobiliare: € 1.562.500, distribuita rispettando le cause legittime di prelazione, destinata al pagamento integrale della prededuzione, del creditore ipotecario, dei creditori muniti di privilegio generale sussidiario ex 2776 c.c. ed in percentuale paritetica del 4,35% del credito complessivo ai creditori compresi nelle tre classi, per Classe 1 il 4,35% è riferito alla parte di credito afferente al privilegio incapiente [n.b. l'art. 2776 c.c. è norma applicabile esclusivamente ai crediti ivi indicati e non anche ai crediti muniti di privilegio ante primo grado ex art. 9 comma 5, D.lgs. 123/1998, pertanto la distribuzione di una percentuale paritetica alle tre classi rispecchia l'APR];

Massa mobiliare: € 4.366.601 (compresi € 94.470 di valore eccedente quello di liquidazione), distribuita rispettando le cause legittime di prelazione, destinata al pagamento integrale della prededuzione, dei creditori muniti di privilegio generale ex art. 2751 bis nn. 1-2-3 c.c., e poi:

in ipotesi di escussione, come previsto espressamente nel Piano, tutto il residuo viene destinato fino a completa capienza (36,63%) a Classe 1 (crediti garantiti da Fondi Pubblici), in quanto trattasi di creditore con privilegio ante primo grado;

in ipotesi di non escussione di tutte o di parte delle garanzie, il residuo dovrà necessariamente essere distribuito secondo l'APR in percentuale paritetica fra i creditori chirografari delle tre classi (si noti che se, per assurdo, nessuna garanzia venisse escussa alle tre classi spetterebbe su tale massa una percentuale del 15% circa).

Considerato che, condividendo sul punto il parere del CG, sarà utile precisare che il diritto di voto per i creditori inseriti in Classe 1 spetterà al soggetto che nel periodo previsto per l'espressione del voto risulterà essere l'effettivo titolare del credito e quindi la banca o il Fondo Pubblico, a seconda che l'escussione si sia già perfezionata o meno;

considerato che è stata depositata la relazione delle professioniste di cui all'art. 87, comma 3, CCII che ha attestato (i) la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, nonché (ii) che il piano è



atto a impedire o a superare l'insolvenza del debitore e a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale;

considerato, inoltre, che il commissario giudiziale, richiesto di parere da parte del Giudice Relatore, ha formulato giudizio positivo e favorevole, chiarendo ogni dubbio sia quanto al cd. principio di non discriminazione (infatti le classi prendono di base la medesima percentuale di 4.35% derivante dal residuo immobiliare), sia quanto alla classe dei creditori assistiti da privilegio art.9 c.5 d.lgs.123/98 (che nel piano sono considerati tali in quanto si assume certa l'escussione). Il CG ha concluso per la regolarità e completezza nella formazione delle classi, conformi agli artt.84,85,87 e 88 CCII e per la classazione non altera le cause legittime di prelazione. Inoltre, il CG ha indicato che il piano è manifestamente idoneo alla soddisfazione dei creditori, attestando la veridicità dei dati esposti, la fattibilità del piano a superare l'insolvenza del debitore, la presenza di scenario con stress test;

atteso che, quanto al raffronto con lo scenario alternativo della alternativa liquidatoria, basti considerare che l'offerta di FLENCO è garantita con fideiussore bancaria a prima richiesta; nel piano è previsto un versamento alla Procedura di finanza esterna di 400.000 anch'essa garantita, o con consegna di fideiussione bancaria a prima richiesta per pari importo, oppure con il versamento di importo su c/c dedicato riferito a soggetto terzo di garanzia (notaio); .nell'ambito del concordato, l'Au rinuncia a tutti i crediti maturati per €80.000. ne consegue che nell'alternativa liquidatoria si avrebbe un risultato peggiore per i creditori assistiti dal privilegio ante primo grado del Fondo di Garanzia ex L. 662/96 e per i creditori privilegiati ex artt. 2752 c.c. e i creditori chirografari non verrebbero in alcun modo soddisfatti; inoltre, il tempo previsto per l'adempimento (180 giorni dall'omologa definitiva) è sicuramente più vantaggioso rispetto ai tempi di una procedura di liquidazione giudiziale.

Infine, va precisato che:

- A)** in ordine al versamento della finanza esterna, va precisato che, come da ricorso, essa VA VERSATA ENTRO 50 GIORNI prima dell'inizio operazioni di voto, in tempo utile per darne conferma ai creditori e DEVE ESSERE VERSATA per l'intero importo su un conto vincolato all'ordine di notaio preindicated o sul conto della procedura, in modo da rispettare la separazione contabile rispetto al patrimonio della società, ove si ritenga di doverla distribuire liberamente, senza rispetto delle cause legittime di prelazione, secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. 8 giugno 2012, n. 9373; Cass. 8 giugno 2020, n. 10884, secondo le quali, ai fini dell'ammissibilità della proposta di concordato preventivo, l'apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorché risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società debitrice). Il versamento dell'importo detto deve dunque essere adempiuto nei 50 giorni precedenti la data di avvio della votazione dei creditori, in modo da consentire di confermare l'avvenuta costituzione della garanzia nella relazione ex art. 105 CCII.
- B)** in ordine al valore risultante dalla ristrutturazione (che è, secondo una nozione aziendalistica, grandezza assoluta che corrisponde al valore dell'azienda al momento dell'omologazione del concordato, al netto dell'indebitamento concorsuale e operativo) la previsione di cui all'art. 120 quater CCII induce a ritenere *in primis* che occorre ci sia una doverosa *disclosure* in favore dei creditori e una adeguata informazione ai fini dell'esercizio e dell'espressione da parte di essi del voto pienamente informato. Inoltre, appare evidente che



ogni più approfondita considerazione circa l'effettivo valore di ristrutturazione dovrebbe essere affrontato, come stabilito dall'art. 120-quater CCII, solo all'esito del voto e solo in presenza di una o più classi di creditori dissenzienti; ogni valutazione sul punto va dunque rimessa al giudizio di omologa, a seguito dell'espressione del voto dei creditori ed ove ne emergesse eventualmente la necessità nel caso di una o più classi di creditori dissenzienti. Comunque, si osserva che trattasi di un aspetto della disciplina del concordato in continuità aziendale diretta e non della continuità indiretta (destinato il primo a perdere campo applicativo rispetto a quello in continuità indiretta e con assunzione). Difatti, si è rilevato come punto focale della disciplina è che l'applicazione dell'art. 120 quater riguardi il solo concordato in continuità diretta, giacché è solo in questa fattispecie che è normale e prevedibile, a seguito dell'omologazione del concordato, il mantenimento di valore in capo ai soci, identificato con la persistenza di un patrimonio netto positivo e di un capitale sociale superiore ai limiti di legge. Si è osservato in dottrina che *anche il Codice della crisi, infatti, recepisce nell'art. 89 la norma precedentemente racchiusa nell'art. 182 sexies L.F. che prevede e limita la sospensione dell'obbligo di ricapitalizzazione a seguito dell'erosione per perdite del capitale sociale soltanto fino all'omologazione del concordato: al momento dell'omologazione, anche grazie alle sopravvenienze da esdebitazione concordataria, il capitale sociale dovrà quindi ritornare necessariamente sopra i limiti di legge, quale inderogabile requisito del going concern del business.*

- C) La proposta di concordato è caratterizzata essenzialmente dalla vendita dell'azienda, cessione di immobili e incasso crediti e che esiste un'offerta di acquisto dell'azienda, cauzionata e garantita: occorre, ai sensi degli artt. 84, co. 9 e 91, co. 1, CCII, procedere alla apertura di una procedura competitiva, innanzitutto previa debita cauzione del 10% sulla offerta da utilizzarsi a base d'asta, inoltre con indicazione di specifiche condizioni di acquisto, che dovranno essere paritarie ed omogenee per tutti gli offerenti ex art. 91 CCII. Si reputa di non doversi discostare dal consolidato orientamento di questo tribunale sul punto (v.da ultimo CP CEASrl, 1090/2023, gd Pipicelli) e dunque *occorre pertanto, ai sensi dell'art. 91 CCII, procedere all'immediata apertura di una sollecitazione sul mercato sul punto - essendo sufficiente l'apertura della procedura concordataria, essendovi per singoli beni societari un' offerta d'acquisto di un bene concordatario che tenda a tale scopo con individuazione soggettiva specifica del possibile acquirente, rispetto alla quale il Collegio richiamando il proprio consolidato orientamento reputa nel caso in esame di dover sondare il mercato alla ricerca di soggetti interessati all'acquisto degli assets riservando all'esito di tale operazione la determinazione delle specifiche condizioni e garanzie di vendita con successivo proprio decreto (ivi compresa la prestazione della cauzione); infatti, solo ove perverranno manifestazioni di interesse concorrenti, il Tribunale o il giudice delegato dal collegio disporranno con decreto l'apertura della procedura competitiva, ai sensi dell'art. 91 commi 3-4 CCII. L'apertura e la sollecitazione del mercato ex art. 91 CCII potranno assicurare la massimizzazione dell'interesse dei creditori al miglior soddisfo, potendosi applicare la disciplina delle "offerte concorrenti" a qualsiasi trasferimento di beni in ambito concordatario e quindi non soltanto alle procedure per cessione dei beni, ma anche con continuità aziendale "diretta", per la parte residua del piano che preveda la cessione o liquidazione atomistica di beni individuati o di azienda o rami aziendali.*

D) quanto alle modalità idonee per sondare il mercato alla ricerca di potenziali acquirenti si può individuare quella della pubblicazione per un lasso di tempo congruo ed adeguato ricompreso tra i 30 e 45 giorni - in presenza di immobili- e considerato che, con riferimento all'accollo del TFR in sede di cessione d'azienda, tale modalità di pagamento è solo eventuale e sarà espressamente condizionata al rilascio di formale liberatoria da parte dei dipendenti da stipularsi in "sede protetta", in caso contrario, il prezzo dell'azienda dovrà essere



integralmente pagato dall'aggiudicatario ed il TFR sarà liquidato ai lavoratori in via anticipata nell'ambito dell'esecuzione del Piano. La pubblicità, che potrà avvenire sul Portale delle Vendite Pubbliche, sui siti istituzionali come da Circolare di Sezione e su un quotidiano a tiratura nazionale, avrà ad oggetto l'INVITO AD OFFRIRE, con possibilità degli interessati, previa registrazione e sottoscrizione di un impegno di riservatezza, di accedere eventualmente ad una *data room* messa a disposizione dalla stessa Società così da permettere la consultazione dei dati contabili ed estimativi aziendali rilevanti.

In tal senso il CG ha opportunamente specificato nel suo parere che: *si segnala l'opportunità di disporre fin da subito le modalità di presentazione di offerte irrevocabili e le ulteriori indicazioni per la vendita ex art. 91 CCII.*

Tutto ciò esposto, ritiene il Tribunale, quanto alla ritualità della proposta, che il piano si palesi ragionevolmente fattibile secondo un controllo di logicità e correttezza intrinseca delle assunzioni di piano e dell'attestazione con rinvio al parere commissariale, il cui ragionamento integralmente si condivide, con la conclusione sia nel primo parere sia in quello integrativo, di giudizio favorevole all'ammissione di Metano Impianti alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale indiretta.

Ritenuto, pertanto, che la documentazione di rito prodotta a corredo del ricorso fornisca sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, anche sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale, nell'ambito della relazione ex art. 105 CCII, anche con riferimento all'utilità derivanti dalle azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie che potrebbero essere promosse nel caso di liquidazione giudiziale;

ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono parte debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato;

considerato che la non particolare complessità induce a nominare un commissario giudiziale unico, che può essere nominato in persona del commissario giudiziale nominato all'esito del deposito della domanda di accesso "con riserva" di cui all'art. 44 CCII;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di (C.F.) quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma I Reg. UE 848/2015;

delega alla procedura il dott. **Luisa Vasile**

conferma quale commissario giudiziale **l'avv.COMMISSO FEDERICA SIMONA**, professionista iscritto all'albo di cui all'art 356 CCI e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCI;

stabilisce la **data iniziale del 18-11-24 ore 8:00 e la data finale del 25-11-24 ore 20:00**, per l'espressione del voto dei creditori, da eseguirsi attraverso l'invio di mail all'indirizzo PEC della procedura, tempestivamente comunicato dal Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 104 CCII;

fissa il termine di **quindici giorni decorrenti dalla comunicazione di cancelleria al CG del presente decreto** per le comunicazioni di cui all'art. 104 comma 2 CCII da parte del commissario



giudiziale a tutti i creditori del presente decreto di apertura, della proposta e del piano (come modificati ed integrati), nonché dell'avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, comunicazione da effettuarsi comunque anche ad eventuali parte interessate;

stabilisce il **termine di giorni quindici dalla data di deposito del presente provvedimento** per il deposito da parte della ricorrente e della somma di **ulteriori € 13.000,00** pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura mediante versamento sul conto corrente della procedura, ai sensi dell'art. 47 lettera d) CCII;

dispone che il commissario giudiziale depositi in cancelleria la relazione ex art. 105 CCI, **almeno quarantacinque giorni prima** della data iniziale stabilita per il voto dei creditori; copia della relazione è trasmessa al pubblico ministero; la relazione dovrà essere inoltre comunicata ai creditori con le modalità prescritte dall'art.104, comma 2, CCI;

stabilisce che il commissario giudiziale, nel medesimo termine di **giorni quindici dalla data di deposito del presente provvedimento**, informi il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, dei diritti e facoltà loro accordati dall'art. 107, comma 4, CCI, da esercitarsi **almeno dieci giorni prima** della data iniziale stabilita per il voto a mezzo PEC da inviarsi al commissario giudiziale;

stabilisce che il commissario giudiziale, **almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto**, depositi in cancelleria e comunichi ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati la **relazione illustrativa** di cui all'artt. 107 comma 3 CCII e la **eventuale relazione integrativa** ex art. 105 comma 5, CCII, quest'ultima da trasmettersi anche al PM;

dispone che la società consegni al commissario giudiziale, **entro e non oltre 7 giorni** dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui agli artt. 92, comma 3, 103 e 104, co.1, CCI;

DISPONE che il commissario giudiziale nominato provveda entro giorni 20 (venti) dalla accettazione dell'incarico a pubblicare l'invito ad offrire per l'acquisto dei beni della società ricorrente (vendita azienda, cessione immobili, liquidazione delle partecipazioni) sulla base delle offerte irrevocabili presenti in atti **anche informando via PEC a cura del CG le società operanti nel medesimo settore degli impianti per trattamento trasposto idrocarburi (come da visura)**, con pubblicità da eseguirsi **per almeno 30-45 giorni consecutivi**, tramite **inserimento nel sito del Tribunale nell'area destinata alle vendite, sul Portale delle Vendite Pubbliche**, oltre che su almeno UNO dei seguenti siti: a. www.astegiudiziarie.it; b. www.asteannunci.it c. www.asteimmobili.it ovvero di altro sito internet autorizzato a norma del D.M. 31.10.2006, che abbia un numero di visitatori unici per anno superiore a 2.000.000 e su almeno un sito internet che pubblicizzi vendite immobiliari che abbia un numero di visitatori unici per anno superiore a 12.000.000, **ed inoltre sul giornale a tiratura nazionale IL SOLE 24 ORE** - comunicando l'indirizzo PEC ove sarà disponibile la documentazione di interesse e dando la possibilità agli interessati, previa registrazione e sottoscrizione di un impegno di riservatezza, **di accedere ad una data room** messa a disposizione dalla stessa Società debitrice così da permettere la consultazione dei dati contabili, estimativi ed aziendali rilevanti anche in ordine al compendio aziendale, garantita in ogni caso la riservatezza dei dati – con invito a manifestare interesse per l'acquisto;

DISPONE che il commissario giudiziale all'esito e comunque entro 70 (settanta) giorni dall'accettazione dell'incarico provveda sollecitamente a relazionare il giudice delegato, che ne riferirà al



Tribunale ai fini della emissione dei provvedimenti di cui all'art. 91 comma 3 CCII e della fissazione di una eventuale gara competitiva tra più offerenti;

DISPONE che la finanza esterna sia versata **ENTRO 50 GIORNI** prima della data di avvio della votazione dei creditori, in tempo utile per darne conferma ai creditori ed in modo da consentire di confermare l'avvenuta costituzione della garanzia nella relazione ex art. 105 CCII del CG; DEVE ESSERE VERSATA per l'intero importo su un conto vincolato all'ordine di notaio preindicated al CG o sul conto della procedura, in modo da rispettare la separazione contabile rispetto al patrimonio della società.

ordina che il presente decreto sia pubblicato e comunicato ai sensi dell'art. 45 CCI, richiamato dall'art. 47 comma 3 CCI.

Manda la cancelleria per la sollecita comunicazione del presente decreto al Pubblico Ministero, al Commissario Giudiziale, a parte ricorrente.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 30/05/2024

Il Presidente Estensore
Dott. Luisa Vasile